

## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

### MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SOSTINEBILITÀ ENERGETICA

**DECRETO 12 luglio 2021, n. 105.**

**Regolamento concernente determinazioni delle condizioni per l'accesso alle apparecchiature per il trattamento termico dell'acqua, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo (L. n. 201) n. 99.**

**IL MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SOSTINEBILITÀ ENERGETICA**

«Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 2009, n. 88;

«Visto il decreto legge 7 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 14 e, in particolare, l'articolo 2 che ha rideterminato i differenziali dell'ambiente e delle tariffe del servizio e del costo in riferimento alla transizione ecologica e alla riduzione le tariffe;

«Visto il decreto legge 10 novembre 2021, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2021, n. 204 e, in particolare, l'articolo 4 che ha rideterminato i differenziali della transizione ecologica e l'ambiente e delle tariffe servizio;

«Visto il decreto legislativo 1 settembre 2020, n. 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1021 che modifica la direttiva 2006/94/CE e relativa ai criteri armonizzati per la direttiva (UE) 2014/54/CE che modifica la direttiva (2002/95/CE) sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»;

«Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 4, del suddetto decreto legislativo n. 116 del 2020, con il quale è stato introdotto alla parte finale del decreto legislativo (L. n. 201) n. 99, l'articolo 214-ter, recante «Determinazione delle condizioni per l'accesso delle apparecchiature per il trattamento termico semplificato», e al comma 1 paragrafo 1° comma, da parte del Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), di un regolamento che disciplina le modalità operative, le strutture tecniche e strutturali, i requisiti relativi alla qualificazione degli operatori necessari per l'accesso delle suddette apparecchiature, le specifiche tecniche applicative, le procedure, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni operative di utilizzo degli stessi in base alle quali garantire i componenti di prodotti, diversi da quelli non sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;

«Visto, altresì, l'articolo 1, comma 7, del suddetto decreto legislativo n. 116 del 2020, con il quale è stato introdotto l'articolo 101 del richiamato decreto legislativo n. 102 del 2008, che, come risultato, in caso di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti plastici, metallici, idrocarburi e specifici idrocarburi, dei componenti di prodotti come nel trattamento descritto con un alto grado di efficienza delle risorse;

«Visto l'articolo 214 del decreto legislativo n. 102 del 2008, recante «Attuazione dell'articolo 214-ter del medesimo decreto, che disciplina le procedure semplificate abilitative per lo smaltimento dei rifiuti»;

«Visto il decreto legislativo 24 agosto 2014, n. 89, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e, in particolare, l'articolo 4, relativo ai criteri di priorità nella gestione dei RAEE che, al comma 1, stabilisce che la gestione dei RAEE deve privilegiare le operazioni di riutilizzo e preparazione per il riutilizzo dei RAEE, del loro riciclaggio, trattamento e materiali di recupero in attuazione dei principi di prevenzione e promozione, e al fine di assicurare un'effettiva utilizzazione delle risorse»;

«Visto l'articolo 7, relativo «Preparazione per il riutilizzo e trattamento, del citato decreto legislativo n. 89 del 2014, che stabilisce i criteri RAEE prioritari e, ai sensi successivi di preparazione per il riutilizzo, previa autorizzazione dei RAEE ammessi ad altre forme di trattamento, nonché di stabilire nei casi di recupero operativo per attività di recupero produttivo alle tecniche dei RAEE ammessi destinati alla preparazione per il riutilizzo»;

«Visto l'articolo IV del richiamato decreto legislativo n. 89 del 2014, relativo «Emissione nei componenti di RAEE che entrano nella categoria di cui all'Allegato III»;

«Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e delle tariffe del servizio e del mare 1 marzo 2021, n. 61, «Approfondimento tecnico modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli smaltitori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), nonché dei gestori del servizio di avviamento tecnico di tali apparecchiature»;

«Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e delle tariffe del servizio e del mare 10 maggio 2020, n. 121, «Approfondimento tecnico modalità semplificate per lo smaltimento delle attività di ritiro gestite da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed apparecchiature elettroniche, nonché relative norme per lo smaltimento del deposito produttivo alle tecniche presso i distributori e per il recupero, ai sensi dell'articolo 11, comma 1 e 4, del decreto legislativo 24 marzo 2014, n. 89»;

«Visto la norma EN 15854-1:2016, «Approfondimento per la preparing for reuse of waste electrical and electronic equipment», elaborata dal Comitato europeo di norme tecniche internazionali (CENELEC), al fine di incoraggiare la preparazione per il riutilizzo dei RAEE e fornire un quadro di riferimento per garantire la compatibilità di accesso e la qualità delle apparecchiature reintegrate ed usate»;

«Ritenuto che, in riferimento ai rifiuti soggetti a regime di responsabilità estesa del produttore, l'attuazione ed esecuzione dei prodotti ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo non può qualificarsi quale attività nuova e distaccata, ma la gestione degli stessi connessi all'operazione del riutilizzo principale»;

